

## *Debito con il fisco e trust, la condotta è fraudolenta*

Ai fini dell'integrazione del reato di all'art. 11, del dlgs. 74/2009 "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte" deve ritenersi sufficiente l'esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso l'amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed eventualmente nemmeno oggetto di procedura di accertamento, purché per un ammontare complessivo stimabile in una somma superiore a cinquantamila euro. È quanto emerge dalla lettura della sentenza della corte di cassazione n. 16540 del 28 aprile 2022 ove i giudici di legittimità sono stati chiamati a giudicare di una complessa operazione strutturata a più livelli, la quale ha visto coinvolta, seppur indirettamente, una nota società calcistica (il Brescia Calcio) ed il suo patron.

Sotto la lente è stato posto un trust costituito per conto del patron del Brescia Calcio, il quale è stato successivamente accertato essere "sham" ovvero "simulato" e, quindi, privo di efficacia segregativa. Gli indicatori utilizzati dalla corte di cassazione sono stati, nel caso concreto, il fatto che il disponente, oltre che essere il beneficiario del trust, ne era, almeno in origine, anche il "protector" ed il fatto che costui avesse, ancora, il controllo sulla gestione dei beni in trust. Con più precisione, si ricorda che viene definito sham "il trust la cui istituzione (...) sia meramente "apparente", in quanto il disponente - pur manifestando formalmente l'intenzione di istituire il trust - intende, in realtà, mantenere per sé il controllo dei beni formalmente destinati in trust; si tratta, quindi, di una fattispecie in cui la volontà espressa dell'autore del negozio istitutivo del trust (...) non corrisponde alla relativa situazione reale". La corte,

dopo aver richiamato l'articolo 11 del dlgs. 74 del 2000 il quale richiede che la condotta sia realizzata "al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o di sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a cinquantamila" ha chiarito che ai fini della configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: deve ritenersi sufficiente, quale presupposto del reato, l'esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso l'Amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed eventualmente nemmeno oggetto di procedura di accertamento, purché per un ammontare complessivo stimabile in una somma superiore a cinquanta mila euro"; l'autore della condotta deve porre in essere la stessa al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte e nella consapevolezza dell'esistenza del debito d'imposta (ancorché tale debito non costituisca, ancora, oggetto di accertamento.

*Carlo Zambelli  
e Davide Greco*